



Ministero della Salute

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA SALUTE

u h

E

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

VISTO il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39, ed in particolare l'articolo 1, che ha previsto l'adozione di un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999, con il quale è stato adottato il "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative" per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di una o più strutture sul territorio dedicate all'assistenza palliativa;

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 19 aprile 2001, che ha approvato il documento di "Linee guida sulla realizzazione delle attività assistenziali concernenti le cure palliative";

AM

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, tra cui l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semi residenziale nei centri residenziali di cure palliative a favore dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio;

ur

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2007 n. 43, recante regolamento di "Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81;

VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

VISTA l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 riguardante la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore del 10 luglio 2014;

CONSIDERATO che la risposta ai bisogni della persona malata richiede che vengano raccordati gli interventi di cura e assistenza con quelli di promozione della salute, benessere e qualità di vita;

CONSIDERATO che la Fondazione ANT Italia Onlus si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nel settore della prevenzione oncologica e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nell'ambito della quale sostiene in dieci Regioni italiane l'assistenza domiciliare ai malati oncologici, anche nella fase terminale, attraverso l'attivazione dell'Ospedale Domiciliare Oncologico (ODO-ANT);

M

CONSIDERATO che la Fondazione ANT intende collaborare con il Ministero della salute per la realizzazione di un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alla cure palliative e alla terapia del dolore;

VISTO lo statuto della Fondazione ANT Italia Onlus;

1/4

IL MINISTERO DELLA SALUTE

E

LA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS,

di seguito indicati come Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Oggetto dell'intesa)**

1. Il rapporto tra il Ministero della salute e la Fondazione ANT Italia Onlus, oggetto del presente protocollo, nel quadro delle finalità di cui in premessa, avviene nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. Le Parti si impegnano a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e successive modificazioni e integrazioni:

- a) diffusione della conoscenza e dell'utilizzo delle cure palliative e della terapia del dolore nel territorio e negli ospedali;
- b) contribuzione allo sviluppo della rete nazionale di cure palliative e terapia del dolore, da realizzarsi in tutte le regioni italiane;
- c) promozione in tutte le regioni, ove la Fondazione sia presente, delle cure palliative rivolte al paziente oncologico;
- d) offerta di pacchetti formativi ad alta qualificazione professionale del personale medico, paramedico e comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca, di prevenzione e di assistenza oncologica;
- e) realizzazione di campagne di informazione sociale nell'ambito delle cure palliative;
- f) promozione della ricerca scientifica nell'ambito delle cure palliative e sviluppo di programmi di scambio e confronto nazionali ed internazionali.



2. Il Ministero della salute si impegna a:

- a) dare comunicazione agli Assessorati Regionali alla Sanità e, per loro tramite, alle singole ASL locali, sui contenuti e sulle attività previste dal presente protocollo, nonché sul ruolo della Fondazione nello sviluppo della rete di cure palliative;
- b) promuovere la diffusione delle attività ed iniziative oggetto del presente protocollo attraverso i propri canali di comunicazione, anche attivando uno spazio web apposito all'interno del Portale del Ministero della salute.

3. La Fondazione ANT Italia Onlus si impegna a:

- a) collaborare allo sviluppo e all'attuazione della rete nazionale di cure palliative, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza domiciliare;
- b) collaborare alla promozione e diffusione di programmi didattico-formativi rivolti a tutti gli operatori del settore, al fine di preparare adeguatamente il personale medico, gli altri professionisti sanitari, e i volontari coinvolti;
- c) sensibilizzare e promuovere la cultura delle cure palliative, in particolar modo relativamente all'assistenza domiciliare;
- d) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali nell'ambito delle cure palliative;
- e) individuare eventuali altri enti, istituzioni, imprese, organizzazioni e associazioni che possano contribuire attivamente alla realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo;
- f) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti e divulgazione scientifica, attinenti alle cure palliative.

Art. 2

(Comunicazione e informazione)

1. Nell'ambito di tale protocollo potranno essere organizzate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, eventi, seminari, corsi, convegni, mostre, stage ed effettuate pubblicazioni per attività di informazione-formazione utili al raggiungimento degli obiettivi comuni.

2. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del presente protocollo, dei suoi contenuti, delle azioni conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali, nelle presentazioni pubbliche, nella presenza comune sulla stampa e nei programmi televisivi, ed in tutte le altre iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione che verranno poste in essere.

Art. 3

(Modalità di realizzazione)

1. Le specifiche modalità di realizzazione della collaborazione sono demandate all'interlocuzione tra la Fondazione e la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute. Le attività di cui all'articolo 2 saranno svolte in collaborazione con la Direzione generale della

comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

2. Resta riservata al Ministero della salute la ridefinizione, ove necessario, degli indirizzi per la realizzazione delle attività, nonché il monitoraggio ed il controllo in itinere dell'esecuzione delle stesse.

3. Ciascuna delle Parti si impegna ad operare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, in modo coerente rispetto ai contenuti del progetto.

Art. 4

u u

(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e non comporta alcun onere finanziario a carico del Ministero della salute.

2. Il Ministero della salute potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano circostanze modificative della situazione esistente all'atto della stipula del presente atto ovvero qualora divenga impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 5

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per l'attuazione della presente intesa è costituito uno specifico gruppo paritetico, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, dalle stesse designati. Il gruppo ha il compito di:

- a) sovrintendere alla corretta applicazione del protocollo, esaminando i problemi e prospettando le soluzioni;
- b) favorire il coordinamento degli interventi a livello nazionale e promuovere il monitoraggio e la verifica dei risultati delle attività della collaborazione, ai sensi del presente Protocollo;
- c) predisporre Piani di Azione riguardanti le tematiche del presente Protocollo di Intesa;
- d) dirimere ogni eventuale difficoltà che insorga in sede applicativa del presente atto.

Art. 6

(Relazione sulle attività)

1. La Fondazione ANT Italia Onlus si impegna a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

M

Art. 7

(Risultati delle attività)

1. I risultati dell'attività di collaborazione svolte dalle Parti saranno di esclusiva proprietà del Ministero della salute.

Art. 8

lca

(Clausole finali)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui si venga a conoscenza in forza del presente Protocollo d'Intesa, senza formale autorizzazione del Ministero della salute, assicurando, in ogni caso, che l'eventuale trattamento di dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 193.

2. Dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 21/09/2016

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Per ^{al}
On. Beatrice Lorenzin


IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ANT ITALIA ONLUS

Dott.ssa Raffaella Pannuti

